



**AGCI AGRITAL**  
Associazione  
Generale  
Cooperative  
Italiane

**Settore Agro Ittico Alimentare**

Roma, 23 Ottobre 2008

Ai Responsabili Regionali  
AGCI AGRITAL  
Dipartimento Pesca

PROT. N. 1079 /PA

OGGETTO: Commissione Consultiva Centrale della Pesca del 22 Ottobre 2008

La Commissione Consultiva Centrale è stata convocata con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione verbale seduta precedente,
2. Decreto ministeriale concernente l'installazione di apparati motore su unità removablee abilitate all'esercizio delle attività di pesca,
3. Pesca dei fasolari nell'areale Veneto nel mese di dicembre,
4. Approvazione provvedimenti relativi alla gestione del tonno rosso:
  - a) Piano di adeguamento della flotta – ex art. 12 Reg. CE n. 744/2008
  - b) Disciplina delle quote per la Campagna di Pesca 2009
  - c) Arresto definitivo delle navi autorizzate
  - d) Arresto temporaneo delle navi autorizzate,
5. Approvazione del documento redatto dal Comitato di Gestione delle Zone di Tutela Biologica,
6. Esame della relazione redatta dall'Unimar sull'utilizzo delle reti a strascico cosiddette "americane",
7. Varie ed eventuali.

Sul punto 2 all'ODG riguardante l'installazione di apparati motore su unità removablee la Direzione Generale ha posto la discussione sulla scheda allegata. Dopo le diverse eccezioni e perplessità sollevate sia dalle Organizzazioni Sindacali che dalla Federpesca, la Commissione Consultiva Centrale ha espresso un parere favorevole di indirizzo rimandando ad ulteriori verifiche tecniche (RINA) la definizione del provvedimento.

Sul punto 3 all'ODG (pesca dei fasolari) di cui alla scheda allegata la Commissione ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Sul punto 4 all'ODG riguardante il tonno sono stati discussi quattro documenti:

- fermo temporaneo di emergenza (indennità)
- arresto definitivo



**AGCI AGRITAL**  
Associazione  
Generale  
Cooperative  
Italiane

**Settore Agro Ittico Alimentare**

- piano di adeguamento
- criteri di attribuzione e ripartizione delle quote per il 2009.

Mentre i primi due sono stati approvati come da testo allegato (per l'arresto temporaneo all'art. 4 è stato innalzato il prezzo della campagna da 6 a 10 euro al Kg) gli ulteriori documenti (piano di adeguamento, criteri di attribuzione e ripartizione delle quote per il 2009) sono stati lungamente discussi e rinviati ad ulteriori correzioni.

La nostra proposta di estendere la misura di arresto definitivo anche ai palangari, pur approvata da molti in linea di principio, è stata rimandata ad ulteriore specifico provvedimento.

Una ulteriore correzione del provvedimento sull'arresto definitivo ha riguardato la necessità di prevedere ammortizzatori socio-economici per equipaggi sbarcati dalle unità che verranno demolite. Poiché tali fondi sono stati decentrati alle Regioni con il FEP, il testo ha rinviato alle competenze di queste la misura nei termini che compariranno nel documento definitivo, che vi sarà inviato appena disponibile.

Sul punto 5 all'ODG riguardante le ZTB, abbiamo richiesto ed ottenuto che le misure proposte dallo specifico Comitato di gestione possano essere oggetto di esame per le eventuali osservazioni da parte di tutte le marinerie interessate.

**Siete pertanto invitati ad inviare proposte di modifica e/o integrazione entro sette giorni dal ricevimento della presente informativa.**

**N.B.** Le ZTB sono state già istituite da anni e costituiscono un impegno dell'Italia nei confronti della UE. Di queste solo quella prospiciente Amantea e una di quelle pugliesi sono da rinnovare. Per le altre non si tratta di discuterne l'esistenza ma solo di definirne le modalità di gestione.

Sul punto 6 all'ODG, la Commissione ha chiesto ulteriori valutazioni sulle reti cosiddette "americane" da più parti considerate ad alto impatto per la elevata capacità di cattura.

Nelle Varie ed Eventuali, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proroga dei termini del bando degli arresti definitivi recentemente emanato (nel frattempo dovrebbe essere modificato il Piano Operativo Nazionale e superato il problema della "discriminazione" tra imbarcazioni più vecchie di 15 anni per le quali si prevede attualmente una decurtazione del premio rispetto a quello delle imbarcazioni di più recente costruzione).

Nell'occasione è stata anche ribadita la necessità di trovare una rapida soluzione alla emergenza delle blue box con un appello della Commissione rivolto in tal senso al Ministro.

Cordiali saluti.

  
IL PRESIDENTE  
(Dr. Giampaolo BUONFIGLIO)



All. 1

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA  
DEL 22 OTTOBRE 2008

**PUNTO 2 ODG:** Installazione di apparati motore su unità *removeliche* abilitate all'esercizio dell'attività di pesca.

Come è noto l'attuale normativa (Circolare n.60453 datata 23 maggio 2000) consente la possibilità di installare apparati propulsivi di modesta potenza a bordo delle imbarcazioni indicate in oggetto "da utilizzare esclusivamente per lo spostamento verso e dalle aree di pesca, senza alcun utilizzo nell'attività di prelievo, ai fini esclusivi, quindi, della sicurezza della navigazione". Circa l'individuazione della "modesta potenza" questa Direzione generale ha tenuto in debito conto il precedente limite che, in via generale, consente l'installazione a bordo di apparati motore di potenza non superiori a 25 H.P. (18,4 Kw).

A seguito delle recenti richieste da parte delle Associazioni nazionali di categoria, intese ad ottenere, ferme restando le finalità dell'installazione, l'autorizzazione a dotare le unità removeliche di apparati motore di potenza superiore, anche di 80 - 100 H.P. (59 - 74 Kw); la scrivente Direzione Generale ha investito della problematica il competente R.I.Na. il quale tenendo in debito conto della sicurezza e della salvaguardia della vita dei pescatori in mare, **ai fini esclusivi dello spostamento verso e dalle aree di pesca**, ha espresso parere positivo all'installazione a bordo delle imbarcazioni di cui trattasi di apparati motore aventi una potenza rapportata alla lunghezza fuori tutto delle medesime, secondo la tabella di seguito riportata:

Lunghezza fuori tutto in metri	Potenza massima totale del motore in KW
Minore di 4 metri	Fino a 29,5
da 4 a 5 metri	Fino a 44
Oltre 5 metri	Fino a 74

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno acquisire il parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura in merito alla richiesta in questione e l'adozione del relativo provvedimento.



All. 2

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA

COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA  
DEL 22 OTTOBRE 2008

**Punto 3 ODG: Pesca dei Fasolari nell'areale veneto nel mese di dicembre.**

Con nota unitaria i Consorzi per la gestione della pesca dei molluschi bivalvi nei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone hanno chiesto, limitatamente al mese di dicembre p.v., l'autorizzazione al prelievo dei fasolari in deroga al quantitativo giornaliero (500 Kg. con limite massimo settimanale di 1500 Kg. – D.M. 28.3.2001 -), diminuendo il numero di uscite ma fermo restando il prelievo complessivo mensile di prodotto non superiore a 6000 Kg. Analoga autorizzazione è stata rilasciata per il mese di dicembre negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007.

Ciò premesso, in merito alla nuova richiesta per il mese di dicembre 2008, si ritiene utile acquisire il parere della Commissione consultiva centrale.



ZTB

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
PEMAC VI

COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA  
SESSIONE DEL 22.10.2008

**PUNTO 5 O.d.G.: Approvazione del documento adottato dal "Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica".**

Com'è noto, con Decreto Ministeriale 9 marzo 2006, è stato costituito il Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica con il compito di consentire, con un'ottica di carattere strategico complessivo, la regolamentazione dell'attività di pesca professionale e sportiva ed il relativo monitoraggio e controllo di tutte le zone di tutela biologica.

Il Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica ha terminato la prima parte dei lavori stilando un documento che prevede specifiche misure di protezione nelle aree in cui si concentrano stadi critici delle popolazioni ittiche di alcune fra le principali specie demersali e laddove vengono localizzate aree di nursery.

In particolare propone l'istituzione, in via permanente, di due zone di tutela biologica denominate rispettivamente Area Tremiti ed Area prospiciente Amantea, chiede l'ampliamento dell'area della Zona di tutela biologica Banco di Santa Croce fino a 1.000 metri di diametro ed inoltre riconsidera i divieti già presenti nella varie zone di tutela biologica.

Nello specifico si vieta la pesca del novellame di tutte le specie di pesci, per tutto l'anno ed in tutte le zone di tutela biologica ed inoltre si vieta l'esercizio di tutte le forme di pesca professionale, sportiva e della pesca ricreativa, inclusa la pesca subacquea se non esplicitamente consentita.

Il Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica conviene, quindi, di consentire l'uso degli attrezzi di pesca così come indicato nelle singole zone:

- **ZTB Miramare:**

Pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse solo per la cattura di seppie e canocchie.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB Tenue Chioggia:**

Pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose oggetto del primo decreto di ZTB.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore solo nei canali di collegamento tra le quattro zone rocciose.

- **ZTB Porto Falconera – Caorle:**

Divieto assoluto di tutte le forme di pesca

- **ZTB Fuori Ravenna:**

Pesca professionale: viene consentito l'uso delle nasse, delle reti da posta e l'uso dei palangari.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore. E' autorizzata la pesca anche con natanti collettivi.

- **ZTB Barbare:**

Pesca professionale: viene consentito l'uso di reti da posta e a circuizione e l'uso delle nasse. Ammesso l'uso dei palangari, ma solo di superficie

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB Area Tremiti:**

Il Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica constata la necessità di istituire in via permanente questa zona di tutela biologica.

Pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo.

Viene consentito l'uso di reti da posta, palangari, circuizione e l'uso delle nasse.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB Al largo delle coste della Puglia:**

Pesca professionale: è consentito l'uso delle reti da posta e dei palangari dal 1° gennaio al 30 giugno.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB Area prospiciente Amantea:**

Il Comitato di Gestione delle zone di tutela biologica constata la necessità di istituire in via permanente questa zona di tutela biologica.

Pesca professionale: sono consentite le reti da posta, le nasse e l'uso di palangari.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB area Penisola Sorrentina:**

Pesca professionale: la pesca a strascico è consentita tra il 1° novembre ed il 31 marzo.

Consentita la pesca con reti da posta, palangari e nasse.

Viene consentito l'uso di reti a circuizione.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB Banco di Santa Croce:**

Il Banco di Santa Croce è un'area di indubbe peculiarità floro/faunistiche e di limitate dimensioni; questo consente a pescatori di frodo di fare brevi ma dannose incursioni all'interno dell'area con imbarcazioni inferiori a 10 metri. Il Comitato all'unanimità propone all'Amministrazione di ampliare l'area fino a 1.000 (mille) metri di diametro.

Divieto assoluto di qualsiasi attività di pesca sia professionale che sportiva

- **ZTB al largo delle coste meridionali del Lazio:**

Pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

Viene consentito l'uso di reti a circuizione, le reti da posta, le nasse e si consente l'uso di palangari.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

- **ZTB al largo delle coste dell'Argentario:**

Pesca professionale: è consentita la pesca a strascico e con reti volanti nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

Viene consentito l'uso di reti a circuizione, reti da posta, nasse e l'uso dei palangari.

Pesca sportiva: si consente la pesca con un massimo di 5 ami per pescatore.

Si invita quindi la Commissione a voler esprimere il proprio parere in merito alla presente proposta.



BOZZA

TONNO

*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante "regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "norme di Attuazione della L. 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007;

Visto il Reg. n. 530/2008 del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo;

Visto l'Articolo 29 del Reg 1559/2007 che determina - ai fini dell'articolo 21, lettera a), punto i), del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca e fino al 31 dicembre 2014 - il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo quale piano di ricostituzione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2371/2002;

Visto il piano di adeguamento redatto ai sensi del Reg. (CE) 744/08, art.12 approvato con D.M. .... del ....., che prevede la riduzione del 30% della capacità di pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso;

Considerato necessario avviare le procedure al fine di attivare le misure indicate nel predetto piano di adeguamento

Ritenuto indispensabile, allo scopo di ridurre la capacità di pesca impegnata nello sfruttamento dello stock di tonno rosso determinare l'indennità da erogare a compensazione degli investimenti effettuati ed a condizione della fuoriuscita definitiva della relativa capacità di pesca dal segmento tonno rosso.

## **DECRETA**

### **Art.1**

#### **Riduzione della capacità di pesca**

1. L'arresto definitivo delle unità da pesca autorizzate con permesso speciale ad effettuare la pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, può avvenire conformemente a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento Ce n. 1198/2006.
2. Ai sensi del Reg. (CE) 744/08 e conformemente al Piano di adeguamento citato in premessa, la riduzione di capacità dovrà riguardare almeno il 30% della stazza totale delle imbarcazioni di cui al comma 1 misurata in GT.

### **Art.2**

#### **Attuazione della misura**

1. Il premio di arresto definitivo è destinato ai proprietari di pescherecci italiani individuati al precedente art. 1.
2. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal Regolamento di base, dal Regolamento applicativo, dal Reg. (CE) 744/08, nonché le disposizioni del Piano di adeguamento tonno rosso citato in premessa.

### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissibilità delle navi**

1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario, essere dotata di licenza di pesca e permesso di pesca speciale per effettuare la pesca del tonno rosso.

### **Art. 5**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unità, è presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, è trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche europee e internazionali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, di seguito Ministero.

Non saranno prese in considerazione le istanze che perverranno via fax o consegnate direttamente al Ministero.

2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati:

- a) per le persone fisiche: generalità complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax e generalità complete del legale rappresentante;
- b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE;
- c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN ;
- d) dichiarazione: "Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti".

3. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad euro 154.937,00, alla domanda deve essere allegata copia della richiesta antimafia, presentata dal proprietario, per il tramite dell'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

4. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del funzionario addetto, ovvero copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità sia presentata unitamente all'istanza.

#### **Art.6**

#### **Istruttoria della domanda e obblighi connessi**

1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero, entro il termine di 10 giorni

decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato.

2. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorità marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero, entro la medesima data decorrente dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicandone la motivazione e le modalità per impugnare il provvedimento.

3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1, e verificata la disponibilità finanziaria, trasmette il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, che dovrà provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente, nonché comunicarne la data di avvenuta notifica al Ministero.

4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca è fissato in 5 giorni a far data dalla notifica della decisione di concessione.

L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista.

La riconsegna del titolo è atto irrevocabile, il titolo è annullato e la nave viene cancellata dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario.

La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

5. Entro il termine di quattro mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca il richiedente procede alla demolizione dell'unità o alla sua eventuale nuova destinazione. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unità, determina la perdita del diritto al premio e l'obbligo di restituzione dell'eventuale acconto concesso. L'Autorità marittima potrà concedere una sola proroga di trenta giorni.

L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero la certificazione comprovante la demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista, o altra documentazione comprovante l'avvenuto trasferimento di destinazione (DETTAGLIARE SE POSSIBILE).

6. Nel caso indicato al comma 4 del presente articolo, nonché, in caso di formale rinuncia da parte del beneficiario del premio, lo stesso non potrà ripresentare istanza di finanziamento nei due anni successivi alla rinuncia e/o disinteresse.

## **Art. 7**

### **Calcolo del premio**

1. Relativamente alle domande presentate entro i termini di cui al presente bando, il premio, arrotondato alle dieci unità inferiori, è determinato secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato F.

2. La stazza, espressa in GT, è rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso.

3.

## **Art. 8**

### **Modalità di erogazione del premio**

1. Il premio di arresto definitivo è liquidato secondo le seguenti modalità:

- a) 50% a titolo di acconto, su richiesta dell'interessato, al momento della riconsegna del titolo abilitativo alla pesca e dell'impegno a procedere alla demolizione o nuova destinazione della nave nel termine prescritto all'art. 6, comma 5, previa presentazione di una polizza fideiussoria, a garanzia dell'importo anticipato, prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10 giugno 1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, adottando l'allegato modello E;
- b) saldo, ad avvenuta demolizione o nuova destinazione della nave .

## **Art. 9**

### **Cumulabilità degli aiuti pubblici**

1. L'entità del premio, determinato con le modalità di cui all'art. 8, è diminuito:

a) di una parte dell'importo riscosso in caso di aiuto per l'ammodernamento dell'unità, calcolata *pro rata temporis* per il periodo vincolativo residuo;

2. Per il calcolo della quota *pro rata temporis* di cui alla lettera a) del comma 1, si tiene conto del numero dei mesi interi (la frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata mese intero) che intercorrono tra la scadenza del vincolo e la data del provvedimento di decisione del premio di arresto definitivo.

3. L'adesione al presente decreto non pregiudica la possibilità di aderire ad ulteriori iniziative previste dal Regolamento del Consiglio Europeo, approvato il 15 luglio 2008, di cui alle premesse e dal Piano di adeguamento del tonno tozzo.

## **Art. 10**

### **Registrazione dei vincoli**

1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo.

2. L'Autorità Marittima avrà cura di annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL MINISTRO

## ALLEGATO F

### Premi per l'arresto definitivo delle imbarcazioni autorizzate alla pesca a circuizione del tonno rosso

Categoria di nave per GT	Euro	
0<10	16.500/GT	+3.000
10<25	7.500/GT	+93.000
25<100	6.300/GT	+123.000
100<300	4.050/GT	+348.000
300<500	3.300/GT	+573.000
500 e oltre	1.800/GT	+1.323.000



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

*BOZZA*  
*TONINO*

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante "regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 recante "norme di Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il Regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;

Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalità di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo;

Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007;

Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il Reg. (CE) n. 1559/2007 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007;

Visto il Reg. (CE) n. 744/2008 del 24 luglio 2008 che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica in particolare per le flotte i cui costi energetici, rappresentano in media non meno del 30% dei costi di produzione, in base al conto di gestione dei 12 mesi precedenti il 1 luglio 2008;

Visto il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002, relativo allo sfruttamento sostenibile delle risorse;

Considerato che la Commissione europea, a decorrere dal 16 giugno 2008, ed in applicazione dell'art. 1 del Reg. 530 del 2008, ha adottato una misura di sospensione della pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo per le tonniere con reti a circuizione battenti bandiera della Grecia, della Francia, dell'Italia, di Cipro e di Malta o immatricolate in tali paesi;

Ritenuto che gli armatori delle unità autorizzate con permesso speciale ad effettuare la pesca del tonno rosso hanno subito un grave danno economico, determinato dal mancato guadagno rappresentato dalla riduzione delle giornate di pesca consentite dall'art. 5 del Reg. 1559/2007;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad una parziale compensazione dei danni subiti dagli armatori di tonniere con reti a circuizione che non hanno raggiunto la quota assegnata a seguito della sospensione della pesca disposta dalla Commissione con Reg. 530/2008;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente e considerato che il corrispettivo del personale imbarcato è determinato alla "parte" e, pertanto, la riduzione dell'attività di pesca ha inciso anche sulla retribuzione del personale imbarcato;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del \_\_\_\_\_ ;

## Decreta

### Articolo 1

(Fermo temporaneo di emergenza)

1. L' interruzione temporanea della pesca, relativa al periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2008, di cui al presente decreto riguarda le unità autorizzate con permesso speciale ad effettuare la pesca del tonno con il sistema a circuizione.

### Articolo 2

(Modalità dell'esecuzione del fermo temporaneo di emergenza dell'attività di pesca per le unità autorizzate con permesso speciale ad effettuare la pesca del tonno rosso )

1. Ai sensi del Reg. (CE) 1198/2006, art. 24, paragrafo f, lett. iii, nell'ambito del piano di ricostituzione del tonno rosso di cui al Reg. (CE) 1559/2007, è concessa una compensazione, determinata con le modalità indicate dal successivo articolo 4, agli armatori di unità da pesca di cui all'art. 1 che non hanno raggiunto la quota assegnata nell'anno 2008 e al personale regolarmente imbarcato alla data del 16 giugno.

### Articolo 3.

(Modalità di esecuzione)

1. Le misure di cui al presente decreto non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto analoga compensazione da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilità di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.

Articolo 4

(Compensazione al fermo temporaneo di emergenza)

1. Ai sensi del precedente art. 2, la compensazione spettante alle imprese di pesca per il periodo di sospensione di emergenza è calcolata in misura del 20% del mancato ricavo, determinato dalla differenza della quota catturata e quella assegnata in funzione del prezzo della campagna definito nella misura di euro,6<sup>10</sup> al KG.

2. Ai sensi del precedente art. 2, la compensazione spettante ai marittimi imbarcati è pari ad una mensilità come determinata dal pertinente contratto collettivo nazionale di lavoro;

3. Con successivo decreto del Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono disciplinate le modalità di presentazione delle istanze, nonché le procedure di liquidazione delle misure di cui al presente articolo.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO